

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

| | |
|------------------------|---------------------------|
| dott. Roberto Cordio | Presidente – rel. ed est. |
| dott. Sergio Centaro | Giudice |
| dott.ssa Laura Messina | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di:

IENI EMANUELE, nato a Catania il 11/07/1964 Codice Fiscale: NIEMNL64L11C351O e residente in Pedara, Via Dei Gelsomini, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cormaci e dall'avv. Pierluigi Viaggio, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal dott. Orazio Lorenzo Barbagallo - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi – ed i documenti allegati al ricorso;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione, risultando opportuna – in fase di redazione del programma di liquidazione – una completa e ragionata quantificazione del valore complessivo dell'azienda in atto gestita dal ricorrente, tenuto conto del relativo avviamento commerciale;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi

UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili, compresi i beni aziendali, facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico del ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 377/2021 RGE.;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della ricorrente e del relativo nucleo familiare, l'importo di € 1.000,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (accesso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dal ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

che – inoltre – il liquidatore riferisca con apposita relazione (nel termine di cui sopra) sull'eventuale pregiudizio della *par condicio creditorum* determinato dalla procedura di definizione agevolata, cui risulta avere aderito il ricorrente, ponendo in evidenza la possibilità di soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione nonché dei crediti dotati

di rango privilegiato (di cui è stata prevista l'ammissione allo stato passivo) di grado pari o superiore a quello dei tributi oggetto della definizione agevolata.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 8.3.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio